

ATTO N. 631/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Costantino Pacioni


SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 –
Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria
Contemporanea.”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28.11.2000


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.12.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 631 ed ha espresso parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare al Consiglio al Presidente Pacioni.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale.



Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Costantino Pacioni

L'ISUC – Istituto per la Storia Contemporanea è disciplinato dalla legge regionale n. 6/95.


Con il presente disegno di legge si propongono modifiche ed integrazioni alla legge suddetta riguardanti in particolare la ricollocazione dell'Istituto, che come previsto precedentemente viene ricollegato al Consiglio regionale, al quale vanno inviati, oltre ai programmi di attività, una relazione annuale sull'attività svolta (art. 1 – comma 2/bis).

In conseguenza di tale collegamento si prevede per il finanziamento dell'attività dell'istituto un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale, e si prevede che il personale, i mezzi e le strutture dell'Istituto sono messi a disposizione dal Consiglio regionale (art. 14)

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'istituto sono trasmessi alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2000 e contemporaneamente anche al Consiglio regionale (art. 11).

Il presente disegno di legge prevedeva anche la modifica dell'art. 13 della l.r. 6/95 relativa alla struttura operativa dell'Istituto. In sede di esame la I Commissione ha ritenuto non modificare l'art. 13 della l.r. 6/95 e pertanto non accogliere la proposta. Inoltre con il presente disegno di legge vengono abrogati gli artt. 7, 10, 15 e 16 della l.r. 6/1995.

Ciò premesso, la I Commissione nella seduta del 28 novembre u.s. ha deciso di esprimere, con n. 4 voti favorevoli e n. 2 voti di astensione, parere favorevole sul testo che si propone, incaricando il Presidente Costantino Pacioni di riferire al Consiglio.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Baiardini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2.5.2001 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 3.5.2001, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 – Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea.” (ATTO N. 631);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati dal relatore Presidente Costantino Pacioni. (ATTO N. 631/BIS);

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione sull'unico articolo di cui consta la legge
che ha registrato voti favorevoli, voti contrari
e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai
..... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 – Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea.”, composta di un unico articolo nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE
CONSILIARE**

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla legge 14 febbraio 1995, n. 6)

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

“2/bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.”

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è soppressa.

3. L'articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

4. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

5. L'articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è sostituito dal seguente:

**“Art. 11
(Contabilità)**

1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.



2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.”

6. L'articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto)

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.



2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale."

7. L'articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.

8. L'articolo 16 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è abrogato.